



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 21/20

Lussemburgo, 3 marzo 2020

Sentenza nella causa C-482/18

Google Ireland Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és
Vámigazgatósága

Il regime sanzionatorio correlato all'imposta ungherese sulla pubblicità non è compatibile con il diritto dell'Unione

Per contro, tale diritto non osta all'obbligo dichiarativo cui sono soggetti i prestatori di servizi pubblicitari stranieri relativamente a tale imposta

Con la sua sentenza del 3 marzo 2020, **Google Ireland** (C-482/18), la Grande Sezione della Corte ha statuito che **il principio della libera prestazione dei servizi, sancito all'articolo 56 TFUE, non osta alla normativa ungherese che impone ai prestatori di servizi pubblicitari stabiliti in un altro Stato membro un obbligo dichiarativo ai fini del loro assoggettamento all'imposta ungherese sulla pubblicità.** Ciò vale nonostante il fatto che i prestatori di questo tipo di servizi stabiliti in Ungheria sono dispensati da tale obbligo, dal momento che sottostanno a obblighi dichiarativi o di registrazione a titolo del loro assoggettamento a ogni altra imposta applicabile nel territorio ungherese.

Per contro, la Corte ha rilevato che **il summenzionato principio osta alla normativa ungherese in base alla quale a tali prestatori di servizi, che non abbiano ottemperato all'obbligo dichiarativo, è inflitta, in pochi giorni, una serie di sanzioni pecuniarie che può raggiungere diversi milioni di euro,** senza che l'autorità competente, prima di adottare la sua decisione che fissa definitivamente l'importo cumulativo di tali sanzioni pecuniarie, conceda ai suddetti prestatori di servizi il tempo necessario per ottemperare ai loro obblighi, offra loro la possibilità di presentare le loro osservazioni ed esami essa stessa la gravità dell'infrazione. A tale riguardo, la Corte precisa che l'importo della sanzione pecuniaria che sarebbe inflitta a un prestatore di servizi pubblicitari stabilito in Ungheria che non abbia ottemperato a un analogo obbligo dichiarativo o di registrazione, in violazione delle disposizioni generali del diritto tributario nazionale, è notevolmente inferiore e non viene aumentato, in caso di inadempimento continuato di siffatto obbligo, né nella stessa misura né necessariamente entro un periodo di tempo così breve.

Nel caso di specie, Google Ireland, una società di diritto irlandese che esercitava un'attività soggetta all'imposta ungherese sulla pubblicità, ha violato il proprio obbligo dichiarativo relativo a tale imposta. In applicazione del regime sanzionatorio che si ricollega all'imposta sulla pubblicità, a Google Ireland sono state inflitte, in un primo tempo, una sanzione pecuniaria di importo pari a dieci milioni di fiorini ungheresi (HUF) (circa EUR 31 000) e in seguito, nell'arco di pochi giorni, sanzioni pecuniarie supplementari, il cui importo complessivo ammontava a un miliardo di HUF (circa 3,1 milioni di euro). Tale somma corrispondeva all'importo massimo che la normativa ungherese ha previsto per le sanzioni pecuniarie inflitte per irregolarità che si ricollegano all'imposta in questione. Google Ireland contesta dinanzi al Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, Ungheria) la compatibilità con il diritto dell'Unione, da un lato, dell'obbligo dichiarativo per i prestatori di servizi pubblicitari stranieri e, dall'altro, del regime sanzionatorio che si ricollega all'imposta sulla pubblicità. Detto giudice chiede alla Corte di giustizia di decidere su tali questioni.

La Corte ha ricordato che il principio della libera prestazione di servizi vieta ogni normativa nazionale che può rendere una prestazione di servizi tra gli Stati membri più difficoltosa rispetto alla prestazione di servizi puramente interna a uno Stato membro. Tale principio esige pertanto l'eliminazione di ogni restrizione alla libera prestazione dei servizi imposta per il fatto che il prestatore è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui è fornita la prestazione. Tuttavia,

la Corte ha precisato che non rientrano in tale divieto le misure il cui unico effetto è quello di causare costi supplementari per la prestazione in questione e che incidono allo stesso modo sulla prestazione di servizi tra Stati membri e su quella interna a uno Stato membro.

La Corte ha constatato che l'obbligo dichiarativo nella fattispecie non condiziona l'esercizio dell'attività di diffusione pubblicitaria nel territorio ungherese e che detto obbligo è imposto indipendentemente dal luogo di stabilimento dell'insieme di tali prestatori di servizi. Questa formalità amministrativa non costituisce, in quanto tale, un ostacolo alla libera prestazione dei servizi.

Nel caso di specie non si è infatti potuta constatare alcuna differenza di trattamento che possa costituire una restrizione alla libera prestazione dei servizi, dal momento che ogni prestatore è dispensato dall'obbligo dichiarativo qualora sia già dichiarato o registrato a titolo di una qualsiasi altra imposizione diretta o indiretta prelevata in Ungheria. Tale esonero non ha un effetto dissuasivo, ma evita ai prestatori già registrati l'adempimento di una formalità inutile.

Per quanto riguarda le sanzioni in materia fiscale, la Corte ha ricordato che – sebbene i regimi sanzionatori in tale materia rientrino, in mancanza di armonizzazione a livello dell'Unione, nella competenza degli Stati membri – tali regimi non possono avere l'effetto di compromettere le libertà previste dal Trattato FUE.

In tale ambito, la Corte ha esaminato se le sanzioni associate alla mancata presentazione della dichiarazione prevista dalla legge nazionale di cui trattasi nella fattispecie siano contrarie alla libera prestazione dei servizi, di cui all'articolo 56 TFUE. A tale riguardo, la Corte constata che, da un punto di vista formale, il regime sanzionatorio in questione è indistintamente applicabile a tutti i soggetti passivi che non si conformano al loro obbligo dichiarativo, indipendentemente dallo Stato membro nel cui territorio essi sono stabiliti. Tuttavia, **solo le persone fiscalmente non residenti in Ungheria corrono realmente il rischio che siano loro inflitte tali sanzioni.**

È vero che i prestatori di servizi pubblicitari stabiliti in Ungheria possono essere sanzionati per l'inadempimento degli analoghi obblighi dichiarativi e di registrazione loro imposti dalle disposizioni generali della normativa tributaria nazionale.

Tuttavia, **il regime sanzionatorio che si ricollega alla legge relativa all'imposta sulla pubblicità consente di infliggere sanzioni pecuniarie di importo significativamente superiore a quello delle sanzioni pecuniarie previste in caso di violazione, da parte di un prestatore di servizi pubblicitari stabilito in Ungheria, del suo obbligo di registrazione.** Peraltro né gli importi né le scadenze previsti da quest'ultimo regime sono così rigorosi come quelli applicabili nel contesto delle sanzioni previste dalla legge relativa all'imposta sulla pubblicità.

La Corte ne desume che **tale differenza di trattamento, che essa giudica sproporzionata e dunque ingiustificata, costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi, vietata dall'articolo 56 TFUE.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagine della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106